

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
SERVER SUN E10000 E E450 DEL SOTTOSISTEMA HITACHI 9960 E
DALLA LIBRERIA ADIC SCALAR 100

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con sede in
Roma via Santa Croce in Gerusalemme 55, Codice Fiscale n.
97095380586, successivamente indicato come "Istituto" nella
persona ----- - domiciliato per
la carica a Roma presso la sede dell'Istituto

E

La Società _____ con sede per
gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza
giuridica, in _____ Via _____
(iscritta nel Registro delle imprese di _____ partita
IVA _____), successivamente indicata come "Impresa",
legalmente rappresentata da _____ nato a
_____ il _____ nella qualità di Legale
Rappresentante;

PREMESSO

Che si rende necessario stipulare un contratto relativamente al servizio di manutenzione per tutte le apparecchiature hardware dei sistemi riportati in allegato attualmente in esercizio presso il CED di Roma dell'Istituto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione, delle apparecchiature hardware dettagliate nell'allegato e si articola in:

- 1.la manutenzione preventiva;
- 2.la manutenzione correttiva;
- 3.interventi extramanutentivi.

I tempi di intervento per il ripristino della regolare funzionalità delle apparecchiature sono dettagliati nell'art.6 del presente contratto.

L'allegato si intende parte integrante del presente contratto.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e

l'Impresa relativamente all'oggetto del presente contratto, dall'offerta tecnico-economica, dal D.L.vo 12/3/95 n. 157, dal D.P.R. 696/79 modificato con DPR 97/03, dal D.P.C.M. del 6 Agosto 1997 n. 452 ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha validità per 12 mesi a decorrere dal _____ sino al _____.

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dismettere dall'esercizio alcune o tutte le apparecchiature oggetto del contratto, dandone comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Pertanto, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, dovranno cessare senza alcun onere per l'Istituto i relativi canoni di manutenzione.

Il Fornitore si impegna comunque a mantenere, dopo il termine di scadenza del contratto, la disponibilità a rendere attività di manutenzione, qualora quest'ultima sia richiesta dall'Istituto.

In allegato sono indicate la diversa decorrenza e durata della manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature.

ART. 4

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi relativi al servizio oggetto del presente contratto sono quelli indicati in dettaglio nell'allegato e riepilogati di seguito:

- € _____ + IVA canone complessivo di manutenzione hardware delle Apparecchiature componenti i server Sun E10000 e E450 per n. 12 mesi (_____-_____) da corrispondere in canoni bimestrali posticipati ciascuno di € _____ + IVA;
- € _____ + IVA canone complessivo di manutenzione hardware delle Apparecchiature componenti il sottosistema dischi Hitachi 9960 per n. 12 mesi (_____-_____) da corrispondere in canoni bimestrali posticipati ciascuno di € _____ + IVA;
- € _____ + IVA canone complessivo di manutenzione libreria Adic Scalar 100 per n. 12 mesi da corrispondere in canoni bimestrali posticipati ciascuno di € _____ + IVA;
- € _____ + IVA orarie per gli interventi extramanutentivi dei sistemi indicati in allegato, da fatturare a consumo, massimo 40 ore, per un importo totale di € _____ + IVA;

Le fatture dovranno essere inviate in triplice copia alla Area Organizzazione Formazione Sistemi Informativi - Ufficio Gare e Contratti - via U. Quintavalle, 32 - Roma, salvo diversa indicazione successiva, con cadenza mensile o bimestrale.

L'Istituto provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Tali pagamenti saranno condizionati dalla attestazione da parte del Dirigente responsabile, indicato dall'Istituto, dell'avvenuta prestazione delle attività secondo i termini previsti, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto espresso ai successivi articoli 5 e 6.

Il pagamento sarà effettuato a favore della _____ entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture,

mediante bonifico bancario (- Banca _____
filiale _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C _____).

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra.

In difetto di tale notificazione, l'Impresa accetterà i pagamenti secondo le modalità concordate.

Il termine suddetto di 60 giorni, sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni della documentazione necessaria al pagamento.

ART. 5

MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE

MANUTENZIONE HARDWARE

A fronte del pagamento posticipato dei canoni di manutenzione hardware delle apparecchiature, previsti nell'allegato del presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire all'Istituto il servizio di manutenzione, di seguito descritto, che comprende la manutenzione sia preventiva che correttiva.

Manutenzione preventiva

L'Impresa si impegna a proporre e concordare con l'Istituto interventi (regolazione, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei sistemi oggetto della fornitura. La manutenzione preventiva verrà prestata mensilmente dall'Impresa nelle ore e nei giorni concordati tra l'Impresa e l'Istituto o in concomitanza con quella correttiva, anche al di fuori dell'orario giornaliero d'ufficio dell'Istituto. Tali interventi, effettuati presso

l'Istituto, mirano a consentire la regolare funzionalità dei sistemi.

Manutenzione correttiva

L' Impresa si impegna ad intervenire per la riparazione dei guasti che dovessero verificarsi e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari per il ripristino delle apparecchiature hardware alla normale funzionalità. Tali interventi correttivi verranno effettuati, presso la sede dell'Istituto, dietro semplice richiesta, anche verbale o telefonica dell'Istituto stesso.

Modalità di servizio

Ai fini del servizio svolto dai centri diagnostici dell'Impresa per l'individuazione a distanza dei guasti delle apparecchiature, l'Impresa si impegna a effettuare la manutenzione preventiva e correttiva, precisando per iscritto (tramite appositi manuali operativi e di istruzione, destinati al personale dell'Istituto incaricato della gestione operativa delle apparecchiature stesse) le eventuali specifiche modalità tecniche di prestazione della manutenzione preventiva e/o di quella correttiva che risultino previste dal costruttore, relativamente ai diversi tipi di apparecchiature ed in funzione delle loro caratteristiche tecnologiche. L'Impresa inoltre, preciserà per iscritto le conseguenti procedure le cui attività potranno da essa essere richieste agli operatori dell'Istituto, al fine di consentire la rapida e corretta esecuzione del servizio di manutenzione da parte dei propri tecnici.

Il servizio di manutenzione comprende inoltre, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto:

- la fornitura di tutte le parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, nonché dei materiali di consumo (lubrificanti, solventi, diluenti ecc.) da utilizzarsi nell'ambito del servizio stesso;

- l'effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, che siano resi disponibili in modo gratuito dal costruttore o dallo stesso predisposti al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature hardware in allegato;

- la fornitura di una copia della documentazione completa dei manuali di manutenzione destinati all'utente.

Ogni e qualsiasi corrispettivo dovuto dall'Istituto a fronte del servizio di manutenzione hardware si intende compreso nei canoni specificati nel presente contratto.

Non sono invece incluse nel servizio di manutenzione:

- la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (quali carta, dischetti, nastri e inchiostro). L'Istituto provvederà pertanto autonomamente a fornirsi di detti materiali che, comunque, dovranno essere compatibili tecnicamente;

- le riparazioni dei guasti causati alle apparecchiature da dolo o colpa nell'uso delle stesse da parte del personale dell'Istituto e/o di terzi. In tal caso, previa presentazione di prove e contestazione da parte dell'Impresa all'Istituto, le riparazioni ed i ripristini saranno eseguiti dall'Impresa

stessa, a spese dell'Istituto, alla tariffa vigente all'atto della richiesta.

Eventuali contestazioni sull'imputabilità dei danni non esonereranno comunque l'Impresa dall'eseguire prontamente dette riparazioni e ripristini.

Resta inoltre inteso che l'Istituto consentirà il libero accesso presso i propri locali al personale dell'Impresa addetto alla manutenzione, previa comunicazione dei nominativi di tale personale, che deve essere di gradimento dell'Istituto.

Interventi extramanutentivi

L'impresa si impegna a eseguire interventi extramanutentivi durante e fuori il normale orario di lavoro, per un totale di numero 40 (quaranta) ore, su richiesta dell'Istituto, consistenti in ricongiunzioni ed in riconfigurazioni di apparati, bonifica di cavi, e quant'altro non espressamente previsto nei precedenti punti.

Monitoraggio dei servizi

L'Impresa si impegna a consegnare con cadenza bimestrale, al Responsabile tecnico, indicato dall'Istituto, un report, realizzato secondo le specifiche dell'Istituto, con l'indicazione dei dati concernenti l'andamento del servizio di manutenzione ed assistenza erogato, al fine di consentire di effettuare i dovuti riscontri.

Il report dovrà altresì consentire di riscontrare lo stato delle apparecchiature oggetto della manutenzione.

Al fine di evidenziare criticità e scostamenti del livello di servizio erogato presso il CED dell'Istituto saranno

predisposti appositi registri di manutenzione, tenuti a cura del dirigente responsabile, in cui saranno annotati, per ciascuna richiesta di intervento:

- a) l'apparecchiatura guasta;
- b) giorno ed ora di richiesta di intervento;
- c) giorno ed ora di ripristino del funzionamento dopo l'intervento;
- d) tipo di guasto rilevato (a cura del tecnico del Fornitore).

Pertanto l'Istituto avrà cura di tenere, a cura del Responsabile tecnico dell'Istituto, un apposito registro per l'annotazione dei malfunzionamenti e/o fermi, delle richieste d'intervento e del ripristino, nonché della data di effettuazione della manutenzione preventiva.

ART. 6

MODALITA' DI INTERVENTO, PENALITÀ E DETRAZIONI

MANUTENZIONE HARDWARE

Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva hardware verrà garantita per un numero illimitato di interventi e sarà eseguita su semplice richiesta telefonica o via fax dell'Istituto al numero verde gratuito del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità del servizio di manutenzione correttiva, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e si obbliga ad intervenire ed a ripristinare nell'ambito dello stesso arco temporale, la piena funzionalità delle Apparecchiature a seconda del grado di

severità (gravità) del guasto, come viene di seguito dettagliato:

- Severità (gravità) 1 - sistema bloccato (urgente)
- Severità (gravità) 2 - sistema con gravi anomalie
- Severità (gravità) 3 - funzionamento normale del sistema, richiesta di informazioni o chiarimenti sulla documentazione.

Al momento della richiesta di intervento, l'Istituto definisce il livello di severità (gravità), in base al quale l'assistenza del fornitore si impegna a fornire i tempi di risposta di seguito indicati:

- Severità (gravità) 1:
l'intervento tecnico on-site viene effettuato entro due (2) ore dalla richiesta dell'Istituto e il ripristino della funzionalità delle Apparecchiature entro due (2) ore dall'inizio dell'intervento on-site nel 90% dei casi, entro otto (8) ore nel restante 10%;
- Severità (gravità) 2:
l'intervento tecnico on-site viene effettuato entro quattro (4) ore dalla richiesta dell'Istituto e il ripristino della funzionalità delle Apparecchiature entro quattro (4) ore dall'inizio dell'intervento on-site nel 90% dei casi, entro dodici (12) ore nel restante 10%;
- Severità (gravità) 3:
l'intervento tecnico viene effettuato entro ventiquattro (24) ore dalla richiesta dell'Istituto.

L'assistenza potrà essere richiesta dall'Istituto telefonicamente al numero verde gratuito _____ e/o all'indirizzo Web _____ e via fax al numero _____.

Penalità Manutenzione correttiva

In caso di violazione dei livelli di servizio previsti per i gradi di Severità 1 e 2, senza che sia ripristinata la funzionalità della/e Apparecchiatura/e oggetto del malfunzionamento/guasto, verrà applicata una penalità pari al 1% del rispettivo canone bimestrale, per ogni punto (o frazione) percentuale di scostamento in diminuzione di quella prevista, fino al massimo del 10% del canone stesso. Tale penalità si applicherà anche relativamente alle Apparecchiature che, se pur virtualmente funzionanti, non sono utilizzabili per malfunzioni o fermi di altre Apparecchiature in allegato.

In caso di violazione del livello di servizio previsto per il grado di Severità 3, verrà applicata una penalità pari a € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Penalità Manutenzione preventiva

Una penalità, pari € 300,00 (euro trecento), fino al massimo del 10% del canone totale di manutenzione, verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per la manutenzione preventiva.

Applicazione della penali

L'avvenuta resa delle prestazioni, relative alla manutenzione tecnica, dovrà risultare da appositi verbali, d'uso

amministrativo interno, redatti dal responsabile dell' Area della Funzione tecnologie informatiche e telecomunicazioni, ovvero da un suo sostituto.

Le penalità saranno comunicate dal Responsabile tecnico dell'Istituto al competente Ufficio Gare e Contratti per la relativa applicazione e, le stesse, quindi, saranno detratte dai corrispettivi delle fatture in pagamento ed in mancanza, dal deposito cauzionale.

ART. 7

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di malfunzionamenti e/o fermi macchina avvenuti per almeno quattro volte in dodici mesi non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore, risultanti dall'attestazione del Dirigente responsabile dell'Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno.

ART. 8

CAUZIONE

A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'Impresa si impegna a costituire il deposito cauzionale definitivo di € _____, pari al 5% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria - rilasciate rispettivamente da primaria compagnia autorizzata ai sensi della L. N. 348/82 o da azienda di credito di cui al D. Lgs.vo 358/93 - incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà svincolata su richiesta

dell'Impresa una volta adempiuti tutti gli obblighi relativi al contratto e, pertanto, al termine del periodo di validità del presente contratto.

L'Impresa si impegna a reintegrare, ove fosse necessario, per intero il deposito cauzionale, ridotto a seguito delle detrazioni per penalità, entro 10 gg. dalla richiesta dell'Istituto.

ART. 9

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Impresa garantisce che le prestazioni oggetto del contratto verranno svolte con la cura e la diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato e sarà responsabile del regolare funzionamento delle apparecchiature che devono risultare in perfette condizioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 10

RISERVATEZZA

L'Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (L. 675/96 e successive integrazioni), dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, in relazione all'esecuzione del presente contratto, usando il massimo grado di cura e di discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela.

L'Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo, neanche successivamente alla scadenza contrattuale.

ART. 11

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di essere a norma per quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, in merito alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20 % dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.

ART. 12
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa e' tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

ART.13
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia e' esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART.14
DISPOSIZIONI GENERALI

Entrambe le parti non potranno cedere o trasferire a terzi il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

A norma dell'art.11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che il presente contratto potrà subire aumenti nella misura massima di un quinto dell'importo contrattuale.

L'Impresa

L'Istituto

Roma, li